

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
Provincia di Firenze
Servizio Mobilità

Oggetto

Manutenzione straordinaria di tratto del "Percorso ciclo-pedonale Sesto F.no - Campi Bisenzio e Centro Servizi del Parco" - Lotto 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettisti:

Arch. Cristiana Cristiani
Geom. Erika Boretti
Arch. Maria Antonietta Tarantino

R.U.P.

Arch. Cristiana Cristiani

Novembre 2011

SCHEMA DI CONTRATTO

Capo I – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO	2
Art. 1 - Oggetto dell’appalto	2
Art. 2 - Ammontare dell’appalto.....	2
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE	2
Art. 3 - Norme regolatrici dell’appalto.....	2
Art. 4 – Documenti del contratto	3
Art. 5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto	3
CAPO III – TERMINI PER L’ESECUZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI	3
Art. 6 - Consegna e inizio dei lavori	3
Art. 7 - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori, sospensioni e proroghe.....	4
Art. 8 – Penali	4
Art. 9 – Programma dei lavori	4
Art. 10 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	4
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA	4
Art. 11 - Contabilità dei lavori - Pagamenti e ritardi	4
Art. 12 – Pagamenti a saldo.....	5
CAPO V - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI	5
Art. 13 - Certificato di ultimazione dei lavori	5
Art. 14 – Termini per il collaudo	5
CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE	5
Art. 15 - Garanzia fideiussoria e cauzione definitiva.....	5
Art. 16 – Assicurazione a carico dell’impresa.....	5
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE	6
Art. 17 – Variazione dei lavori	6
Art. 18 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	6
CAPO - VIII CONTROLLO DEI LAVORI	6
Art. 19 – Direzione dei lavori	6
Art. 20 – Direzione tecnica di cantiere	6
Art. 21 – Verifiche in corso d’opera.....	6
CAPO IX – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	6
Art. 22 – Norme generali di sicurezza	6
Art. 23 – Sicurezza sul luogo di lavoro	7
Art. 24 – Piano operativo di sicurezza	7
Art. 25 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	7
CAPO X - DISPOSIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI	7
Art. 26 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	7
CAPO XI – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	8
Art. 27 – Subappalto	8
Art. 28 – Responsabilità in materia di subappalto.....	9
Art. 29 – Pagamento dei subappaltatori	9
CAPO XII - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE	9
Art. 30 – Definizione del contenzioso	9
Art. 31 – Recesso dal contratto - Fallimento.....	9
Art. 32 – Risoluzione del contratto	9
Art. 33 - Danni di forza maggiore	10
CAPO XIII - NORME FINALI	10
Art. 34 – Spese contrattuali e oneri fiscali.....	10

Capo I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili del Parco della Piana per l'attuazione del programma stralcio oggetto del finanziamento regionale, di cui al Protocollo di Intesa siglato il 1/4/2009 da Regione Toscana e Comune di Sesto Fiorentino, in attuazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 ed Elenco Annuale 2012 dei lavori del Comune di Sesto Fiorentino.

La forma e le principali dimensioni delle opere che costituiscono oggetto del presente appalto, risultano dal progetto esecutivo e dai documenti che il progettista si riserva di fornire se ritenuti necessari.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori ammonta a € _____ al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre oneri per la sicurezza per € 500,00 non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € _____ iva esclusa.

Gli importi presunti delle diverse categorie di lavoro computate a "misura", potranno subire aumenti o riduzioni per effetto delle variazioni di rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni e data la particolare natura dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi o prezzi diversi da quelli indicati nel computo metrico estimativo.

L'importo delle opere computate a "corpo", come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Per i lavori previsti a corpo negli atti progettuali e nella lista, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso ed invariabile.

L'appaltatore elegge, ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato Generale, domicilio, in Sesto Fiorentino, presso l'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del Capitolato Generale, che i pagamenti in acconto e a saldo dei lavori saranno effettuati, previa le necessarie verifiche tecniche e contabili, con le seguenti modalità: _____. L'appaltatore dichiara che il Sig. _____ in qualità di _____ della medesima Impresa come risulta da _____ è autorizzato a riscuotere e quietanzare le somme ricevute in conto e a saldo dei lavori eseguiti in esecuzione del presente contratto.

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 3 - Norme regolatrici dell'appalto.

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari tecniche e procedurali che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e in particolare per quanto attiene gli aspetti procedurali:

- D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. 207/2010;
- Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000;
- Regolamento del sistema unico di qualificazione D.P.R. n. 34/2000;
- L.R. Toscana n. 38/2007 e suo regolamento attuativo di cui al decreto P.G.R. n. 45/R/2008;
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L'appaltatore si intende comunque obbligato all'osservanza:

- Di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande;
- Di tutte le norme C.N.R., di tutte le norme U.N.I., di tutte le norme C.E.I. in quanto applicabili ed attinenti al presente appalto;
- Di tutte le leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza dell'ambiente di lavoro.
- Della Legge 136/2010, in particolare in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 4 – Documenti del contratto

Sono richiamati nel contratto d'appalto, tutti gli elaborati facenti parte del progetto esecutivo come approvato dalla Stazione appaltante.

Tali elaborati, depositati agli atti unitamente alle citate deliberazioni e sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e conoscenza, si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

Sono allegati al contratto d'appalto a formarne parte integrante i seguenti documenti:

- a) l'offerta economica contenente il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara;
- b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, D. Lgs. 163/2006;
- c) il verbale di cui all'art. 106, c. 3 del D.P.R. 207/2010, sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dall'appaltatore che concordemente attestano il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 5 – Interpretazione del contratto

In caso di discordanza tra le norme e le disposizioni contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati di progetto, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- contratto di appalto costituito dal presente schema dopo l'aggiudicazione nonché le disposizioni e indicazioni contenute nell'elenco prezzi della lista delle lavorazioni;
- le indicazioni degli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara;

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. E comunque insindacabile facoltà della Direzione Lavori dare ordini di prevalenza all'elaborato più favorevole alla stazione appaltante.

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali anche in scala minore.

In tale eventualità compete al direttore lavori, sentito il progettista o il responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell'appaltatore di formulare tempestivamente in caso di ritardo le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate in relazione alle norme regolatrici dell'appalto, nel rispetto del disposto dell'art. 31 del Capitolato Generale.

Le opere sono individuate dai grafici esecutivi di progetto e dalla relazione tecnica. Tutte le tipologie di elaborato si integrano per l'individuazione delle opere.

L'interpretazioni delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e risultati ricercati con l'attuazione del progetto attuato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 6 - Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula stessa.

È facoltà della Stazione appaltante procedere, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.P.R. 207/2010, e anche nell'ipotesi di cui all'art. 11 comma 2 del D.P.R. 252/98. In caso di consegna in via d'urgenza, l'appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alle normative in materia di sicurezza.

È altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi dell'articolo 154 del D.P.R. 207/2010, quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 7 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori, sospensioni e proroghe.

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finiture, resta fissato come segue:

- tutte le opere devono essere compiute in **giorni 180 (centottanta)** naturali successivi e continui;
- il tempo contrattuale (180 gg.) relativo a tutte le opere decorre dalla data del verbale di consegna o in caso di consegna frazionata, dal verbale di consegna definitivo, come previsto all'articolo 6.

Per quanto concerne la sospensione dei lavori e la richiesta di proroga dei tempi di ultimazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 158 del D.P.R. 207/2010 nonché gli art. 24, 25 e 26 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

Art. 8 – Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, ex art. 145 del D.P.R. 207/2010.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 9 – Programma dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare e sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori il programma esecutivo dei lavori ai sensi art. 43, c. 10 del D.P.R. 207/2010. Tale approvazione non costituisce comunque alcuna assunzione di responsabilità da parte della Direzione dei Lavori e della Stazione appaltante restandone quindi pienamente responsabile l'Appaltatore.

Il programma esecutivo, redatto dall'impresa appaltatrice, può assumere valenza contrattuale al fine di verificare l'andamento dei lavori e l'eventuale scioglimento anticipato del contratto ex art. 136 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 10 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua. I relativi oneri sono a carico dell'Appaltatore;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 11 - Contabilità dei lavori - Pagamenti e ritardi.

All'Appaltatore sarà corrisposto in un'unica rata, con un unico Stato di avanzamento lavori, l'intero ammontare dell'importo offerto, inclusi gli oneri per la sicurezza.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti come sopra indicati, il Direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso

termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato, previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva.

La manodopera e i materiali per lavori in economia e di noli che venissero fatti dall'Appaltatore per ordine della D.L., saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, ai prezzi del "Bollettino Ingegneri" della Regione Toscana scontati del ribasso offerto in sede di gara. A discrezione dell'Amministrazione Appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione lavori, potranno, ai sensi e nei limiti del vigente Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite.

Per eventuali ritardi nel pagamento si applica l'art. 30 del Capitolato Generale.

Art. 12 – Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.

Ai sensi dell'articolo 201 del D.P.R. 207/2010, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni dall'invito scritto, anche via fax, del Responsabile del procedimento.

CAPO V - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 13 - Certificato di ultimazione dei lavori

Previa formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti, senza che siano rilevati vizi e difformità di costruzione, redige il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

Art. 14 – Termini per il Certificato di Regolare Esecuzione

Il CRE è emesso dal Direttore dei lavori ed è confermato dal Responsabile del procedimento, non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

Per quanto non esplicitato, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010, art. 236.

CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 15 - Garanzia fideiussoria e cauzione definitiva

L'appaltatore ha costituito quale cauzione definitiva garanzia fideiussoria pari al ____% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 c. 3 del D. Lgs. 163/2006 proporzionalmente all'esecuzione dei lavori, attestata mediante stati di avanzamento lavori nel limite massimo del 75% dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante.

L'ammontare residuo pari al 25%, è svincolato a norma dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante.

Art. 16 – Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, l'appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa che tiene indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza, stipulata con le modalità indicate nell'art.

125 del D.P.R. 207/2010, viene accesa a copertura dei seguenti importi: polizza C.A.R. per l'importo dei lavori aggiudicati oltre iva - polizza R.C.T. € 500.000,00.

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 17 – Variazione dei lavori

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 18 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano ai sensi di quanto disposto dall'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

CAPO - VIII CONTROLLO DEI LAVORI

Art. 19 – Direzione dei lavori

La Direzione dei Lavori oggetto del presente contratto viene affidata all'Arch. Cristiana Cristiani, Responsabile del Servizio Mobilità del Comune di Sesto Fiorentino.

Il committente riconosce il precitato Direttore dei Lavori quale suo rappresentante per tutto quanto attiene alla esecuzione dell'appalto e dichiara di accettarne l'operato ove non diversamente disposto nel presente atto. Il direttore dei lavori esercita l'alta sorveglianza sulla esecuzione delle opere ed esplica tutte le altre attività di propria competenza.

In caso di sostituzione, il committente ne darà tempestivo avviso all'appaltatore indicando la data della sostituzione ed il nome e domicilio del nuovo Direttore.

Art. 20 – Direzione tecnica di cantiere

L'Impresa ha l'obbligo di garantire la presenza sul cantiere costante di un suo rappresentante, la cui nomina è comunicata alla stazione appaltante e alla Direzione dei lavori, prima della consegna dei lavori stessi.

Art. 21 – Verifiche in corso d'opera

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente contratto e degli allegati e secondo gli ordini che saranno impartiti dalla Direzione dei Lavori. Il Direttore dei Lavori procederà comunque ai normali accertamenti tecnici dei lavori, rimanendo a carico dell'appaltatore tutti i mezzi occorrenti per l'esecuzione degli accertamenti, le prestazioni di mano d'opera e le spese per gli anzidetti normali accertamenti.

Il Direttore dei Lavori segnalerà all'appaltatore le eventuali opere che non ritenesse eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prestazioni contrattuali e l'appaltatore dovrà provvedere a perfezionare, od a rifare, a sue spese tali opere. L'appaltatore potrà formulare riserve scritte da inserirsi nel Registro Contabilità, ove non ritenesse giustificate le osservazioni del Direttore dei Lavori, ma non potrà, comunque, interrompere e/o sospendere, neppure parzialmente, l'esecuzione degli stessi.

Il Direttore dei Lavori potrà inoltre verificare, in qualunque momento, se gli stessi procedono secondo i tempi e le modalità previste nel programma, ricordando all'appaltatore il suo obbligo di accelerare i lavori stessi e/o di eseguirli secondo le modalità e tempi previsti nel contratto e negli altri documenti contrattuali allegati.

Le verifiche del Direttore dei Lavori, eseguite nel corso dell'esecuzione dell'opera, non escludono né la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore, neanche per le parti ed i materiali già provati e verificati. Tali prove e verifiche non determinano il sorgere di alcun diritto a favore dell'appaltatore né di alcuna preclusione a danno della committente.

CAPO IX – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 22 – Norme generali di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Art. 23 – Sicurezza sul luogo di lavoro

L'impresa appaltatrice dovrà osservare, durante l'esecuzione dell'opera, le misure generali e di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008 ed in particolare dovrà:

- a) consegnare prima dell'inizio dei lavori, al Responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- b) consegnare prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione lavori, una dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi specifici e la costituzione al proprio interno del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- c) indicare i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il medico competente incaricato.

Art. 24 – Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento come stabilito dall'articolo 92 del D. Lgs. 81/2008, come integrato e/o modificato a seguito di varianti intervenute in corso d'opera.

L'idoneità del piano operativo deve essere preventivamente verificata dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del predetto art. 92 del D. Lgs. 81/2008.

Quanto descritto al punto precedente è valido anche per i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici.

L'appaltatore provvede a consegnare, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle lavorazioni da eseguire, l'aggiornamento del piano operativo di sicurezza, qualora richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

La mancata consegna del piano operativo di sicurezza comporta la segnalazione dei fatti all'Organo di vigilanza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 159, del D. Lgs. 81/2008.

In caso di mancata approvazione del piano operativo di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'appaltatore non può eseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che il piano operativo non sia stato accettato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 25 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 del D. Lgs. 81/2008.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto, come previsto all'art. 32 del presente contratto.

CAPO X - DISPOSIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

Art. 26 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.

Ai sensi dell'art. 13 del capitolato generale in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente qualora l'appaltatore invitato a provvedervi entro 15 giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute dall'appaltatore in esecuzione del contratto.

L'appaltatore dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999.

CAPO XI – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 27 – Subappalto

E' vietato il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuna delle condizioni di cui all'articolo 10 dalla legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni e integrazioni;

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 28 – Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d'appalto.

Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 90 e 92 del D. Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Ai sensi dell'art. 35 comma 28 della L. 248/2006 l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Art. 29 – Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti. Gli affidatari sono tenuti a comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

CAPO XII - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE

Art. 30 – Definizione del contenzioso

Le controversie tra la stazione appaltante e l'impresa appaltatrice, così durante la esecuzione come al termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall'art. 240 del D. Lgs. 163/2006. Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verifichino controversie, è competente per la definizione delle stesse unicamente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 34 del D. M. 145/2000. E' escluso il deferimento ad arbitri.

Art. 31 – Recesso dal contratto - Fallimento

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. La facoltà del recesso viene esercitata dalla stazione appaltante con la procedura e gli effetti stabiliti dall'art. 134 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D. Lgs. 163/2006.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 32 – Risoluzione del contratto

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto in uno dei seguenti casi:

- a) quando le varianti di cui all'art. 132, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 eccedano il quinto dell'importo originario del contratto;
- b) comportamenti dell'appaltatore che costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall'art. 136 del D. Lgs. 163/2006, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- c) ritardo nell'esecuzione dei lavori, per negligenza dell'appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all'art. 136 del D. Lgs. 163/2006;

d) inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori indicate dagli art. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 81/08 previa procedura di contestazione degli addebiti;

e) ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. 163/2006, per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione.

Costituiscono altresì causa di risoluzione per grave inadempimento contrattuale le seguenti fattispecie:

a) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;

b) le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione, ovvero violazione della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 81/2008; Oltre alle fattispecie citate sono da considerarsi causa di risoluzione anche:

a) la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente di cui agli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 81/2008 nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell'esecuzione del contratto;

b) la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 24, comma 1, della L.R. Toscana n. 38/2007, ovvero l'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 33 - Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme del capitolato generale d'appalto nonché quanto previsto dall'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente appena verificatosi l'incidente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni.

CAPO XIII - NORME FINALI

Art. 34 – Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore ai sensi dell'art. 8 del D.M. 145/2000 tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell'appaltatore restano altresì le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente nel presente e nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto che contrattualmente risultavano a suo carico anche qualora la tassa l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'appaltante. L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.